

**INFORMAZIONI SULLA BANCA/INTERMEDIARIO**

Banca Santa Giulia S.p.A.

Via Quartieri n° 39 25032, Chiari (BS)

Tel.: 030 7014911- Fax: 030 7014922

Email: [info@bancasantagiulia.it](mailto:info@bancasantagiulia.it) Sito internet: [www.bancasantagiulia.it](http://www.bancasantagiulia.it)

Registro delle Imprese della CCIAA di. Brescia n. 01994680179

Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 5683 - cod. ABI 03367

Aderente al Fondo al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

**SACE GARANZIA SUPPORTITALIA – DL AIUTI**

È un finanziamento (o anche "mutuo") destinato a qualsiasi tipologia di impresa (diverse dalle banche e altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito) indipendentemente dalla dimensione, dal settore di attività e dalla forma giuridica, con i seguenti requisiti:

- sede in Italia
- non siano risultate in difficoltà al 31 gennaio 2022 ai sensi dell'articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014<sup>1</sup>, fermo restando quanto previsto all'Articolo 1.2 (Imprese Beneficarie), e, alla data della Richiesta di Garanzia SACE, non presentino esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della vigente disciplina di regolamentazione strutturale e prudenziale;
- a) non siano soggette alle sanzioni adottate dall'Unione europea, comprese quelle specificamente indicate nei provvedimenti che comminano tali sanzioni;  
b) non siano possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto di tali sanzioni;  
c) ove operino nei settori industriali oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea, la concessione del Finanziamento e il rilascio della Garanzia SACE, non pregiudichino gli obiettivi delle sanzioni in questione.

Il finanziamento è garantito da SACE e controgarantito dallo Stato. L'importo del prestito assistito da garanzia SACE non è superiore al maggiore dei seguenti importi:

- a) il 15% del fatturato annuo totale medio dell'Impresa Beneficiaria relativo agli ultimi tre esercizi conclusi, come risultante dai relativi bilanci approvati ovvero dalle dichiarazioni fiscali ovvero dai dati certificati dal legale rappresentante dell'Impresa Beneficiaria se questa non ha ancora approvato l'ultimo bilancio. Qualora l'Impresa Beneficiaria abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2019, si fa riferimento al fatturato annuo totale medio degli esercizi effettivamente conclusi, come risultante dai relativi bilanci approvati ovvero dalle dichiarazioni fiscali ovvero dai dati certificati dal legale rappresentante dell'Impresa Beneficiaria se questa non ha ancora approvato l'ultimo bilancio;
- b) il 50% dei costi sostenuti per fonti energetiche nei dodici mesi precedenti il mese della Richiesta di Finanziamento, come risultanti dalle relative fatture o documentazione Equipollente.

**Per le Imprese Beneficarie rientranti nella categoria di «impresa a forte consumo di energia» ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), primo comma, della direttiva 2003/96/CE, l'importo del Finanziamento può essere elevato fino a coprire il fabbisogno di liquidità per i 12 (dodici) mesi successivi alla data della Richiesta di Finanziamento per le PMI, ovvero per i successivi 6 (sei) mesi per le Imprese Beneficarie diverse**

<sup>1</sup> Nella definizione del rapporto debito/patrimonio netto contabile registrato negli ultimi due anni dall'Impresa Beneficiaria, che non può essere superiore a 7,5, così come indicato nella definizione di "impresa in difficoltà" di cui all'articolo 2, punto 18, lettera e), numero 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, vengono inclusi (a) nel calcolo del patrimonio, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per somministrazioni, forniture e appalti, certificati ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del Decreto-Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto-legge n. 185 del 2008, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica; e (b) nel calcolo del debito, i debiti finanziari.

dalle PMI, in ogni caso entro un ammontare garantito non superiore a 25 milioni di Euro.

Il suddetto fabbisogno di liquidità non deve essere già coperto da misure di aiuto adottate ai sensi della sezione 2.2. ("Sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie") della Comunicazione della Commissione europea del 23 marzo 2022 ovvero ai sensi della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020.

Il finanziamento, come da autocertificazione dell'impresa, deve essere destinato unicamente a sostenere esigenze di liquidità per:

- investimenti;
- costi del personale;
- costi dei canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda;
- capitale circolante;
- far fronte agli obblighi di fornire collaterali per le attività di commercio sul mercato dell'energia qualora l'Impresa Beneficiaria svolga attività di produzione, distribuzione o vendita di energia elettrica e/o gas.

da impiegare in stabilimenti produttivi ed attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia (ad esclusione di acquisizioni di partecipazioni sociali), con espresso impegno dell'Impresa a mantenere in Italia la parte sostanziale della produzione. Nel caso in cui il Finanziamento sia richiesto dall'Impresa Beneficiaria Controllante per destinarne in tutto o in parte i proventi in favore delle Imprese Beneficarie Controllate, tali proventi dovranno essere trasferiti alle Imprese Beneficarie Controllate tramite finanziamento soci su un conto corrente dedicato della relativa Impresa Beneficiaria Controllata, su cui potranno transitare esclusivamente i flussi monetari relativi al Finanziamento, ed utilizzati da queste ultime in conformità agli scopi previsti.

La dotazione complessiva a livello nazionale della garanzia è pari a 200 miliardi di euro.

**Le garanzie saranno emesse fino al 31 dicembre 2023.**

Il Finanziamento, da erogarsi in un'unica soluzione, dovrà avere una durata non superiore a 8 anni (in ogni caso non eccedente il termine del 31 dicembre 2031), con la possibilità per le Imprese Beneficarie di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 36 mesi (comprensivo del preammortamento tecnico necessario per allineare la scadenza delle rate al primo trimestre solare successivo alla data di erogazione). Non saranno ammessi preammortamenti di durata rappresentata da frazione di anno ma solo per multipli di 3 mesi.

**Le caratteristiche della garanzia SACE sono le seguenti:**

Imprese con fatturato di Gruppo Globale ≤ 1,5 mld € e numero dipendenti Italia di Gruppo ≤ 5.000	Imprese con fatturato di Gruppo Globale > 1,5 mld € e ≤ 5 mld € o con numero di dipendenti Italia di Gruppo > 5000	Imprese con fatturato di Gruppo Globale > 5 mld
Quota garantita: 90%	Quota garantita: 80%	Quota garantita: 70%

Il costo del Finanziamento coperto dalla Garanzia SACE, composto da remunerazione della Garanzia SACE, commissioni e tasso di interesse, dovrà essere inferiore al costo, composto da commissioni e tasso di interesse, che sarebbe stato richiesto dal Soggetto Finanziatore per operazioni con le medesime caratteristiche, ma prive della Garanzia SACE, come documentato e attestato dal rappresentante legale del Soggetto Finanziatore o altro soggetto munito dei necessari poteri.

Il **costo della garanzia**, pari alle commissioni annue dovute dalle imprese a SACE per il rilascio della garanzia stessa, è il seguente:

<b>Finanziamenti a PMI<sup>2</sup> con durata fino a 6 anni</b>	<b>Finanziamenti a imprese di dimensione diversa dalle PMI con durata fino a 6 anni</b>
25 bps (per il 1° anno)	50 bps (per il 1° anno)

<sup>2</sup> Come dai criteri definiti dalla Raccomandazione della Commissione Europea n.2003/361/CE "La categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR"

50 bps (dal 2° al 3° anno)	100 bps (dal 2° al 3° anno)
100 bps (dal 4° al 6° anno)	200 bps (dal 4° al 6° anno)
Finanziamenti a PMI <sup>3</sup> con durata superiore a 6 anni e fino a 8 anni	Finanziamenti a imprese di dimensione diversa dalle PMI con durata superiore a 6 anni e fino a 8 anni
75 bps (per il 1° anno)	100 bps (per il 1° anno)
100 bps (dal 2° al 3° anno)	150 bps (dal 2° al 3° anno)
150 bps (dal 4° al 6° anno)	250 bps (dal 4° al 6° anno)
250 bps (dal 7° al 8° anno)	350 bps (dal 7° al 8° anno)

Le commissioni saranno corrisposte dalla Banca a SACE una volta all'anno in maniera anticipata sul capitale residuo con le seguenti modalità:

- Il Corrispettivo Annuale relativo alla prima annualità sarà dovuto dal Soggetto Finanziatore a SACE entro il decimo giorno dalla fine del trimestre solare in cui è avvenuta l'erogazione del Finanziamento;
- il Corrispettivo Annuale relativo alle annualità successive alla prima sarà di volta in volta corrisposto dal Soggetto Finanziatore a SACE entro il decimo giorno a partire dalla data che cade un anno dopo la fine del trimestre solare in cui è avvenuta l'erogazione del Finanziamento.

L'impresa rimborsa il mutuo, secondo quando previsto dal contratto, con il pagamento periodico di rate trimestrali, comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso che può essere fisso o variabile.

Come richiesto da SACE, il finanziamento deve essere erogato su un conto corrente (c.d. 'conto vincolato') presso il soggetto finanziatore (in questo caso, Banca Santa Giulia) dedicato esclusivamente alla gestione dei flussi monetari del Finanziamento e all'utilizzo per la finalità dello stesso dichiarate. Il pagamento delle rate a rimborso del finanziamento e del costo della garanzia SACE sono addebitati su conto corrente ordinario dell'impresa presso il soggetto finanziatore diverso dal conto corrente "dedicato".

La Banca effettua valutazione del merito creditizio secondo le norme di vigilanza vigenti.

### **Esclusioni**

La garanzia non può essere rilasciata per acquisto di azioni proprie e acquisizioni societarie.

## **I TIPI DI MUTUO E I LORO RISCHI**

### ***Mutuo a tasso fisso***

Rimangono fissi per tutta la durata del mutuo sia il tasso di interesse sia l'importo delle singole rate.

Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.

Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate, e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.

### ***Mutuo a tasso variabile***

Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l'andamento di uno o più parametri di indicizzazione (ad esempio il tasso Euribor) fissati nel contratto.

Il rischio principale è l'aumento imprevedibile e consistente dell'importo o del numero delle rate.

Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate.

### **Rischi specifici legati alla tipologia di contratto**

Il finanziamento presenta per il cliente i rischi e gli svantaggi legati al tipo di tasso di interesse concordato contrattualmente, come sopra indicati. Inoltre, nei finanziamenti che prevedono un tasso variabile indicizzato

<sup>3</sup> Vedi nota 2

può essere pattuito in contratto un tasso minimo, cosiddetto floor. In questi casi, il tasso applicato può variare in diminuzione (a seguito di variazioni del parametro) fino al raggiungimento del tasso minimo pattuito; il tasso di interesse non può pertanto scendere al di sotto del tasso minimo.

## PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

### QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO CHIROGRAFARIO

#### Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

Il TAEG rappresenta la misura percentuale del costo totale del credito; nell'esempio che segue è calcolato sulla base dell'anno civile, su un mutuo dell'importo di euro 3.500.000 Euro di durata pari a 72 mesi, considerando il tasso nominale annuo indicato nella sezione TASSI e le seguenti spese: istruttoria 87.500 Euro (2,5% dell'accordato), stipula del contratto al di fuori delle sedi della Banca 500 Euro, pagamento rata 2,0 Euro (per ogni rata), comunicazioni di legge 2 Euro, imposta sostitutiva 8.750 Euro (nella misura dello 0,25%), GARANZIA Sace stima pari a 120.000 Euro. Non sono compresi nel calcolo del TAEG altri costi, quali gli oneri fiscali diversi dall'imposta sostitutiva e il costo delle eventuali polizze facoltative che il cliente decidesse di sottoscrivere.

Tasso variabile			
Importo totale del credito: € 3.500.000,00	Durata del finanziamento (mesi): 72	Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG): 13,09%	Costo totale del credito: € 1.307.921,22 Importo totale dovuto dal cliente: € 4.807.921,22

L'importo totale dovuto dal cliente è dato dalla somma dell'importo totale del credito e del costo totale del credito.

Oltre al TAEG possono esserci altri costi, quali eventuali penali.

Per i finanziamenti a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo, in quanto può subire variazioni determinate dall'andamento dell'indice di riferimento.

Oltre al TAEG vanno considerati altri costi, quali le spese e le imposte per la stipula del contratto.

Importo massimo finanziabile	4.000.000 Euro
Durata	96 mesi
Anno per il calcolo degli interessi	GIORNI CIVILI / 365

#### TASSI

Tasso di interesse annuo nominale (TAN), parametro di indicizzazione e spread	EURIBOR 3 MESI/360 MM PRE. AR. (Attualmente pari a: 3,55%) + 6,5 punti perc. Minimo: 6,5% Valore effettivo attualmente pari a: 10,05% Tasso Euribor 3m/360 media mese precedente arrotondato al 0.05 superiore rilevato sul quotidiano 'Il Sole 24 Ore' ed aggiornato il 01/01 - 01/04 - 01/07 - 01/10. Il tasso è amministrato dall'European Money Markets Institute (EMMI).
Tasso di interesse di preammortamento	EURIBOR 3 MESI/360 MM PRE. AR. (Attualmente pari a: 3,55%) + 6,5 punti perc. Minimo: 6,5% Valore effettivo attualmente pari a: 10,05% Tasso Euribor 3m/360 media mese precedente arrotondato al 0.05 superiore rilevato sul quotidiano 'Il Sole 24 Ore' ed aggiornato il 01/01 - 01/04 - 01/07 - 01/10. Il tasso è amministrato dall'European Money Markets Institute (EMMI).
Tasso di mora	2 punti percentuali in aggiunta al tasso nominale annuo

**SPESE****Spese per la stipula del contratto**

Istruttoria	2,5% Minimo: € 50,00
Bollo cambiale D.P.R. 601/73 (per finanziamenti di durata superiore a 18 mesi con esercizio dell'opzione di cui all'art. 17 D.P.R. 601/1973)	€ 0,052 ogni € 516,46 o frazione di € 516,46 di capitale
Bollo cambiale (per finanziamenti di durata inferiore o pari a 18 mesi o di durata superiore a 18 mesi senza esercizio dell'opzione di cui all'art. 17 D.P.R. 601/1973)	1,10% o 2,00% sull'ammontare del finanziamento, secondo le prescrizioni di legge
Imposta sostitutiva (D.P.R. 601/1973)	0,25% o 2,00% sull'ammontare del finanziamento secondo le prescrizioni di legge
Spese stipula fuori sede	SP. STIPULA FUORI SEDE: € 500,00
Recupero spese erogazione	€ 0,00
Altre spese iniziali	

**Spese per la gestione del rapporto**

Gestione pratica	
Incasso rata	Cassa: € 2,00 Presenza rapporto: € 2,00 SDD: € 5,00
Spese per l'invio di comunicazioni periodiche alla clientela	Posta: € 2,00 Casellario elettronico: € 0,00
Accollo mutuo	€ 500,00
Sospensione pagamento rate	Gratuita
Spese estinzione anticipata (solo ove consentito dalla legge e previsto dal contratto, esclusi i casi previsti dall'art. 120-ter del D.lgs. 385/93)	1%
Spese aggiuntive rata in mora	€ 0,00
Diritto di conteggio prev.esti	€ 0,00
Spese per ricerca e copia documenti (a foglio)	€ 100,00
Spese per certificazioni/attestazioni legate al mutuo	€ 100,00
Spese rinegoziazione/sospensione rate	€ 200,00
Commissione proroga preammortamento /gestione s.a.l.	€ 500,00
Aliquota F.I.G.	€ 0,00
IMPOSTA F.I.G.	€ 0,00
Spese gestione rapporti a pegno	
Spese di intermediazione creditizia	
Spese per decurtazione mutuo	1%

Il documento di sintesi viene inviato con periodicità annuale. Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.

**PIANO DI AMMORTAMENTO**

Tipo di ammortamento	ITALIANO A QUOTA CAP. COSTANTE
Tipologia di rata	A QUOTA CAPITALE COSTANTE
Periodicità delle rate	TRIMESTRALE
Modalità pagamento interessi	INTERESSI POSTICIPATI
Modalità calcolo interessi	MATEMATICA

Tipo di calendario	GIORNI CIVILI / 365
Periodicità preammortamento	TRIMESTRALE
Tipo preammortamento	PAGAMENTO ALLA SCADENZA
Tipo calendario preammortamento	GIORNI CIVILI / 365

**Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.**

#### ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO

Data	Valore
01.07.2023	3,526%
01.06.2023	3,353%
01.05.2023	3,156%

#### CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA

##### Tasso variabile

Tasso di interesse applicato	Durata del finanziamento (mesi)	Importo della rata TRIMESTRALE per un capitale di: € 30.000,00	Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 1 anno	Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 1 anno
10,05%	12	€ 8.259,95	Non previsto	Non previsto
10,05%	24	€ 4.509,95	€ 4.204,34	€ 4.053,52
10,05%	36	€ 3.259,95	€ 3.105,79	€ 2.904,70
10,05%	48	€ 2.634,95	€ 2.556,52	€ 2.330,29
10,05%	60	€ 2.259,95	€ 2.226,95	€ 1.985,64

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di mutuo, può essere consultato in filiale e sul sito internet [www.bancasantagiulia.it](http://www.bancasantagiulia.it).

#### SERVIZI ACCESSORI

**La/e polizza/e assicurativa/e accessoria/e al finanziamento è/sono facoltativa/e e non indispensabile/i per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte.**

#### Polizze assicurative associate al finanziamento

Il Cliente ha la facoltà di recedere entro 60 giorni dalla sottoscrizione di qualunque tipo di polizza connessa al finanziamento, sia essa facoltativa oppure obbligatoria per ottenere il credito o ottenerlo a determinate condizioni. Nel caso in cui il Cliente eserciti il recesso su una polizza obbligatoria, dovrà provvedere a sostituire la polizza con una analoga alternativa, reperita autonomamente sul mercato e avente i requisiti minimi richiesti.

#### ALTRE SPESE DA SOSTENERE

Adempimenti notarili	in autonomia - da corrispondere direttamente al professionista
Imposta di registro	Se dovute, saranno a carico del cliente le imposte indirette connesse e conseguenti al contratto di credito di cui al presente documento nella misura prevista dalla disciplina fiscale tempo per tempo vigente

#### TEMPI DI EROGAZIONE

Durata dell'istruttoria

30 giorni		
Disponibilità dell'importo		il giorno dell'erogazione del mutuo
<b>RATING DI LEGALITA'</b>		
Avvertenza: le riduzioni di seguito indicate sono da riferire alle condizioni sopra riportate		
Tasso di interesse nominale annuo	0,00 punti in meno	
Istruttoria:	- spese	(V. SOTTO) euro in meno rispetto all'importo massimo
	- durata	(V. SOTTO) giorni in meno
Istruttoria e delibera	Riduzione del 10,00%	
Istruttoria e delibera	Entro 30 giorni lavorativi	
<p>Il tasso di interesse pattuito contrattualmente in ottemperanza alla vigente disciplina sul rating di legalità delle imprese trova applicazione per tutto il periodo di durata del contratto in cui il mutuatario risulti in possesso del rating stesso. Laddove il mutuatario perdesse il predetto requisito, anche per effetto di sospensione, si applicherà il tasso di interesse determinato aumentando di ..... punti il tasso contrattuale in vigore al momento della rilevazione da parte della banca della perdita del rating, e comunque entro il limite di cui alle disposizioni vigenti in materia di usura, ferme restando, in ogni caso, in presenza di tasso indicizzato, le pattuizioni relative all'applicazione del tasso di interesse in ipotesi di quotazione pari a zero o negativa del parametro di indicizzazione, ove contrattualmente previste; ciò a decorrere dalla data di inizio della successiva rata di ammortamento.</p>		

## ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITÀ E RECLAMI

## Estinzione anticipata

Il cliente in ogni momento può esercitare, senza alcun onere né spesa né penale, il diritto di estinzione anticipata, totale o parziale, del mutuo:

- se il contratto di mutuo è stipulato o accollato a seguito di frazionamento per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento dell'attività economica o professionale da parte del mutuatario persona fisica;
- se l'estinzione anticipata totale del mutuo avviene nell'ambito di un'operazione di portabilità del mutuo.

In tutte le altre ipotesi, il mutuatario può esercitare in ogni momento il diritto di estinzione anticipata, totale o parziale, corrispondendo un compenso percentuale sul debito residuo, nella misura sopra indicata.

## Recesso della banca

In determinate ipotesi (ad es.: mancato pagamento delle rate; vicende riguardanti il cliente o gli eventuali garanti che – incidendo sulla loro situazione patrimoniale, finanziaria o economica – pongono in pericolo la restituzione delle somme alla banca), il contratto si scioglie, automaticamente o a richiesta della banca, che, conseguentemente, ha diritto di ottenere l'immediato pagamento di quanto dovutole.

## Portabilità del mutuo

Nel caso in cui, per rimborsare il mutuo, il cliente ottenga un nuovo finanziamento da un'altra banca/intermediario, il cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri e penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

## Tempi massimi di chiusura del rapporto

Tempi massimi di chiusura del rapporto 5 giorni.

## Reclami

Il cliente può presentare un reclamo alla banca, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica. I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (Banca Santa Giulia Via Quartieri 39 25032 Chiari BS [ufficio.reclami@bancasantagiulia.it](mailto:ufficio.reclami@bancasantagiulia.it) oppure a [bancasantagiulia@legalmail.it](mailto:bancasantagiulia@legalmail.it) , che risponde entro 30 giorni dal ricevimento

Per i soli servizi di pagamento, l'Ufficio Reclami risponde entro 15 giornate operative dalla ricezione del reclamo. Se, in situazioni eccezionali e per motivi indipendenti dalla sua volontà, l'Ufficio Reclami non può rispondere, lo stesso invia al cliente una risposta interlocutoria indicando le ragioni del ritardo e il termine entro cui il cliente riceverà la risposta definitiva, che non potrà comunque essere superiore a 35 giornate lavorative. Qualora il reclamo abbia ad oggetto l'esercizio del diritto di rimborso di somme relative a operazioni di pagamento autorizzate e disposte ad iniziativa del beneficiario o per il suo tramite il predetto termine è ridotto a 10 giornate lavorative dal ricevimento della richiesta di rimborso. In questi casi, la Banca rimborserà entro tale termine l'intero importo dell'operazione di pagamento ovvero fornirà una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini predetti può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it) , chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca;
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la Banca, il Cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it).

Resta salva la facoltà di rivolgersi al giudice nel caso in cui il Cliente non fosse soddisfatto della decisione dell'ABF o la mediazione si dovesse concludere senza raggiungimento di un accordo.

Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale



In ogni caso il cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

## LEGENDA

Accollo	Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore.
Imposta sostitutiva	Imposta pari allo 0,25% della somma erogata, per mutui superiori a 18 mesi, sull'ammontare del finanziamento nel caso di: - acquisto, costruzione o ristrutturazione della propria prima casa, destinandola ad abitazione principale; - destinazione del finanziamento al ripristino della liquidità del cliente nonché generiche esigenze di spesa da parte di persone fisiche.  L'imposta sostitutiva è pari al 2,00% dell'ammontare del finanziamento negli altri casi..
Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie alla erogazione del mutuo.
Parametro di indicizzazione (per i mutui a tasso variabile)/ Parametro di riferimento (per i mutui a tasso fisso)	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
Piano di ammortamento	Piano di rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
<i>Piano di ammortamento "francese"</i>	<i>Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.</i>
<i>Piano di ammortamento "italiano"</i>	<i>Ogni rata è composta da una quota di capitale sempre uguale per tutto il periodo di ammortamento e da una quota interessi che diminuisce nel tempo.</i>
<i>Piano di ammortamento "tedesco"</i>	<i>Prevede una rata costante e il pagamento degli interessi in anticipo, cioè all'inizio del periodo in cui maturano. La prima rata è costituita solo da interessi ed è pagata al momento del rilascio del prestito; l'ultima è costituita solo dal capitale.</i>
Quota capitale	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
Quota interessi	Quota della rata costituita dagli interessi maturati..
Rata costante	La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo.
Rata crescente	La somma tra quota capitale e quota interessi aumenta al crescere del numero delle rate pagate.
Rata decrescente	La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del numero delle rate pagate
Rimborso in un'unica soluzione	L'intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto. Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi.
Spread	Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.
Tasso annuo effettivo globale (TAEG)	Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata.
Tasso di interesse di preammortamento	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata.
Tasso di interesse nominale annuo	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Tasso di mora	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
Tasso effettivo globale medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei mutui, aumentarlo di un quarto, aggiungere un margine di ulteriori quattro punti e, fermo restando che la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore ad otto punti percentuali, accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore.

**Accordo ABI Consumatori del 2 maggio 2007  
Tabelle per estinzione anticipata dei finanziamenti**

**MISURA MASSIMA DELLE PENALI APPLICABILI IN SEDE DI ESTINZIONE ANTICIPATA (TOTALE O PARZIALE) DEI MUTUI IMMOBILIARI**

**EX ART. 7, COMMA 5, DEL DECRETO LEGGE, 31 GENNAIO 2007, N. 7, CONVERTITO NELLA LEGGE 2 APRILE 2007, N. 40, PUBBLICATA SUL SUPPLEMENTO ORDINARIO (N. 91/L) ALLA GAZZETTA UFFICIALE, 2 APRILE 2007, N. 77.**

---

Il 2 maggio 2007 l'Associazione Bancaria Italiana (di seguito ABI) e le Associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale (di seguito Associazioni dei consumatori), hanno raggiunto un Accordo - ai sensi dall'art. 7, comma 5, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito nella legge 2 aprile 2007, n. 40 - determinando la misura massima dell'importo della penale dovuta per il caso di estinzione anticipata o parziale dei contratti di mutuo secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 5, del predetto decreto legge.

Le misure massime delle penali o di ogni altro patto equivalente o aggiuntivo (di seguito penali), ai fini dell'art. 7, comma 1, del predetto decreto legge, sono determinate nel modo seguente:

a) contratti di mutuo a **tasso variabile**

- 0,50 %;
- 0,20 % nel **terzultimo anno** di ammortamento del mutuo;
- 0,00 % negli **ultimi due anni** di ammortamento del mutuo.

b) per i contratti di mutuo a **tasso fisso stipulati antecedentemente al 1° gennaio 2001**

- 0,50 %;
- 0,20 % nel **terzultimo anno** di ammortamento del mutuo;
- 0,00 % negli **ultimi due anni** di ammortamento del mutuo;

c) per i contratti di mutuo a **tasso fisso stipulati successivamente al 31 dicembre 2000**

- 1,90 % nella **prima metà** del periodo di ammortamento del mutuo;
- 1,50 % nella **seconda metà** del periodo di ammortamento del mutuo;
- 0,20 % nel **terzultimo anno** del periodo di ammortamento del mutuo;
- 0,00 % negli **ultimi due anni** di ammortamento del mutuo;

d) per i contratti di mutuo a **tasso misto**

• d.1) stipulati antecedentemente al 1° gennaio 2001, le misure massime delle penali applicabili sono individuate secondo quanto stabilito ai punti a) e b);

• d.2) stipulati successivamente al 31 dicembre 2000, per i quali la variazione della tipologia di tasso (dal fisso al variabile o viceversa) è **prevista contrattualmente con cadenze periodiche inferiori o uguali ai due anni**, le misure massime delle penali applicabili sono individuate secondo quanto stabilito al punto a) relativamente ai mutui a tasso variabile.

• d.3) stipulati successivamente al 31 dicembre 2000, per i quali la variazione della tipologia di tasso (dal fisso al variabile o viceversa) è **prevista contrattualmente con cadenze periodiche superiori ai due anni**, le misure massime delle penali applicabili sono individuate secondo quanto stabilito al punto a) ovvero al punto c) a seconda che, al momento dell'estinzione anticipata del mutuo, l'ammortamento del finanziamento sia regolato rispettivamente a tasso variabile o a tasso fisso. In questa seconda ipotesi (cioè, vigenza del tasso fisso) il periodo di ammortamento da considerare - ai fini della applicazione delle misure massime delle penali dello 1,90% o dello 1,50% ai sensi del punto c) - è circoscritto alla parte dello stesso regolata al tasso fisso, vigente al momento dell'estinzione anticipata del mutuo.

**Clausola di salvaguardia.** Le penali contrattualmente previste in misura pari o inferiore alle misure massime sopra indicate sono ridotte come segue:

- 1) nei mutui di cui alle lettere a) e b) - 0,20%;
  - 2) nei mutui a tasso fisso di cui alla lettera c) - qualora la misura della penale contrattuale sia pari o superiore a 1,25 punti percentuali - 0,25%;
  - 3) nei mutui a tasso fisso di cui alla lettera c) - qualora la misura della penale contrattuale sia inferiore a 1,25 punti percentuali - 0,15%.
-